

Allegato "C" al n.14241 della raccolta-----

-----STATUTO-----

Art. 1 - Sede-----

È costituita l'organizzazione di volontariato ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") denominata "Premio Vallesina - Organizzazione di volontariato", in breve "Premio Vallesina - ODV" da ora in avanti denominata anche "Associazione" con sede in Monsano.-----

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato.-----

A seguito dell'iscrizione nella sezione ODV del Registro unico nazionale del Terzo Settore, l'associazione integrerà la propria denominazione con l'acronimo ETS da utilizzare nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico.-----

L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.-----

Art. 2 - Carattere dell'associazione-----

L'associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall' art.32 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale e non persegue in alcun modo finalità lucrative. L'associazione potrà partecipare come socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.-----

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.-----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.-----

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.-----

Art. 3 - Durata dell'associazione-----

La durata dell'associazione è illimitata.-----

Art. 4 - Scopi e attività dell'associazione-----

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare mediante lo svolgimento in via principale e prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:-----

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;-----

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, musicali o ricreative di interesse sociale, incluse anche attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;-----

- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----

- cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni;-----

- promozione della cultura della legalità, della pace fra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.-----

L'associazione per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale sopra elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:----

- la valorizzazione delle intelligenze e le capacità degli uomini, delle donne, delle aziende della Vallesina;-----

- la beneficenza e lo svolgimento di ogni altro tipo di attività necessaria al raggiungimento degli scopi statuari;---

- l'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi;-----

- per il migliore raggiungimento degli scopi sociali l'associazione potrà, fra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili, organizzare manifestazioni pubbliche, spettacoli, fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.--

Ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.-----

L'associazione, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore, può esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente.-----

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad al-

tri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.-----

Art. 5 - Requisiti dei soci dell'Associazione-----

Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità ed i principi statuari dell'associazione. L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.-----

Art. 6 - Ammissione e diritti dei soci-----

L'ammissione dei soci è libera. La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi. Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo i criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati.-----

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e di comunicarla agli interessati.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetti, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.-----

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. L'adesione all'associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e a quelli maggiori di età il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.-----

Art. 7 - Categorie dei soci-----

L'associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:-----

- A) onorari;-----
- B) ordinari;-----
- C) sostenitori.-----

A) - Sono soci onorari coloro che, persone fisiche, abbiano particolari benemerienze e coloro che nel passato hanno rico-

perto cariche in seno al consiglio direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.-----

B) - Sono soci ordinari coloro che, persone fisiche, pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo che fisserà i relativi termini e modalità nonché la penale per i ritardati versamenti.-----

C) - Sono soci sostenitori le persone fisiche e le persone giuridiche, private o pubbliche, che si sono particolarmente distinte nella collaborazione e/o nel sostegno all'associazione e siano ammesse con tale qualifica dal consiglio direttivo.-----

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione. I soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione ed a stabilire la struttura ed indirizzi mediante il voto espresso in assemblea. Il numero dei soci onorari e sostenitori è, in ogni caso, inferiore a quello dei soci ordinari.-----

Art. 8 - Doveri dei soci-----

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi ed astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione.-----

Art. 9 - Sanzioni disciplinari-----

Al socio che non osservi lo statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal consiglio direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'associazione potranno essere inflitte dal consiglio direttivo le seguenti sanzioni:-----

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;----
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;-----
- c) espulsione.-----

Contro le decisioni del consiglio direttivo in materia disciplinare che dovranno contenere la motivazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'assemblea dei soci. Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso e comunicate per conoscenza al consiglio direttivo ed ai soci interessati entro 60 giorni.-----

Art. 10 - Perdita della qualifica di socio-----

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;-----
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;-----
- c) per delibera di espulsione;-----
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- e) per morte.-----

Art 11 - Organi dell'associazione-----

Organi dell'associazione sono:-----

- l'assemblea generale dei soci;-----
- il consiglio direttivo;-----
- l'organo di controllo e il revisore legale dei Conti.-----

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto all'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. L'elezione degli organi dell'associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente statuto divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell' assemblea dei soci decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.-----

Art. 12 - Partecipazione all'assemblea-----

L'associazione "Premio Vallesina" ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'associazione.-----

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno in corso e consuntivo dell'anno precedente.-----

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:-----

- a) per decisione del consiglio direttivo;-----
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.-----

Art. 13 - Convocazione dell'assemblea-----

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice nonché per posta elettronica, a mezzo PEC (se posseduta) o a mezzo fax e, laddove l'associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella sede sociale.-----

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso al-

meno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.-----

Qualora il consiglio direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall'Organo di Controllo, se nominato.--

In caso di dimissioni del consiglio direttivo l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni a cura del consiglio dimissionario o, in difetto, dall'Organo di Controllo, se nominato.-----

Art. 14 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea-----

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.-----

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.-----

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.-----

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente, e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.-----

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso potrà essere affisso nei locali della sede sociale.-----

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.-----

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.-----

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.-----

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.-----

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.-----

La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le mo-

dalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione.-----

Art. 15 - Forma di votazione dell'assemblea-----

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. L'elezione degli organi sociali è stabilita dal Consiglio Direttivo o da eventuale regolamento proposto dallo stesso e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale. In caso di votazione a scrutinio segreto il presidente dell'associazione nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.-----

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all'associazione ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.-----

Art.16 - Compiti dell'assemblea-----

All'assemblea spettano i seguenti compiti:-----

in sede ordinaria-----

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo;-----
- b) eleggere i membri del consiglio direttivo, l'organo di controllo e/o l'organo di revisione legale dei conti;-----
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;-----
- d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;-----
- e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;-----

in sede straordinaria-----

- a) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione;-----
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;-----
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.---

E' in facoltà dei soci ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al consiglio direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea.-----

Art. 17 - Compiti del consiglio direttivo-----

Il consiglio direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:---

- convocare l'assemblea;-----
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre

all'assemblea;-----

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;-----
- nominare il segretario generale-----
- dare esecuzione alle delibere assembleari;-----
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;-----
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente;-----
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;-----
- predisporre il bilancio consuntivo, preventivo e il bilancio sociale (quando redatto) da sottoporre all'assemblea;---
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;-----
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente o da qualsiasi componente del consiglio direttivo;-----
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;-----
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;-----
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci o l'espulsione degli stessi e la cancellazione dei soci morosi;-----
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;-----
- redigere l'eventuale regolamento interno;-----
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;---
- irrogare le sanzioni disciplinari;-----
- nominare la Commissione Esaminatrice che ha il compito di individuare le terne per ciascun premio da assegnare, all'interno delle quali scegliere i vincitori del "Premio". La Commissione sarà composta da 9 persone: possono far parte della Commissione anche non associati. La Commissione, una volta individuati i candidati, propone le rose al consiglio direttivo che sceglie e proclama i vincitori. La Commissione rimane in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo che l'ha nominato;-----
- nominare il presidente della Commissione Esaminatrice dei candidati al "Premio" che dovrà essere una figura di riconosciuto valore e prestigio;-----
- nominare il responsabile del comitato organizzatore delle manifestazioni pubbliche nella figura del sindaco del comune

organizzatore della manifestazione o di persona da questi designata. Tale responsabile si relazionerà con il presidente del Consiglio Direttivo per la miglior riuscita della manifestazione.-----

Art. 18 - Composizione del consiglio direttivo-----

Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) membri ad un massimo di 11 (undici) membri nominati dall'assemblea ordinaria. Ai componenti del Consiglio Direttivo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile.-----

Tutto il consiglio direttivo deve essere composto da soci e dura in carica 2 anni. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti. Esso elegge nel suo seno: il presidente, il vice presidente, il segretario generale ed il tesoriere economo se ritenuto necessario. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.-----

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione si procederà a nuova elezione in assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.-----

Nel caso di dimissioni del consiglio direttivo durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo consiglio direttivo, il consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei consiglieri.-----

Il consiglio direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica il presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del presidente il consiglio direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'assemblea straordinaria.-----

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.-----

I membri del consiglio direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.-----

Art. 19 - Riunioni del consiglio direttivo-----

Il consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta a semestre e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano

tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza. Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate dal presidente mediante avviso scritto o posta telematica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopradetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del consiglio direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.-----

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.-----

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.-----

Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.-----

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.-----

Soltanto il consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.-----

L'organo di revisione è invitato alle riunioni del consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.-----

Il consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.-----

Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, oltre al comitato organizzatore di eventi e manifestazioni nominati dal consiglio stesso e composti da soci e non soci. Il consiglio può attribuire, a mezzo del presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.-----

Art. 20 - Compiti del presidente-----

Il presidente eletto in seno al consiglio direttivo rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.-----

Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.-----

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impe-

gnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo. Il presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. In caso di necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del consiglio direttivo.-----

In caso il presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del presidente.-----

Art. 21 - Organo di controllo e revisione legale dei conti--

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall' art.30 del Codice del Terzo Settore.-----

Esso resta in carica 3 anni per la stessa durata del consiglio direttivo.-----

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.-----

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.-----

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.-----

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall' art.31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti

nell'apposito registro.-----

Fermo restando quanto sopra, la nomina di un Organo di Controllo e/o di un Revisore Legale dei Conti è obbligatoria nei casi e con le funzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.-----

Art. 22 - Segretario dell'associazione-----

Il segretario generale dirige gli uffici dell'associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal consiglio direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.--

Art. 23 - Il tesoriere-economo-----

Il tesoriere economo, le cui funzioni possono essere svolte dallo stesso segretario, cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.-----

Art. 24 - Libri sociali-----

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:-----

- a) il libro degli associati;-----
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;-----
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;-----
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo o di eventuali altri organi sociali.-----

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.-----

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.-----

Art. 25 - Patrimonio dell'associazione-----

Il patrimonio dell'associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, ren-

dite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generali come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

Art. 26 - Entrate dell'associazione-----

Le entrate dell'associazione sono costituite:-----

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;-----
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;-----
- da eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;-----
- da versamenti volontari degli associati;-----
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;-----
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;-----
- da donazioni e lasciti;-----
- da contributi di imprese e privati;-----
- da attività non commerciali di cui all'articolo 84 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);-----
- da proventi derivanti da convenzioni;-----
- da altre entrate, diverse da quelle sopra elencate, compatibili con il profilo giuridico e fiscale dell'organizzazione di volontariato.-----

Art. 27 - destinazione degli avanzi di gestione-----

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.-----

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.-----

Art. 28 - Durata del periodo di contribuzione-----

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.-----

Art. 29 - Diritti dei soci al patrimonio sociale-----

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finan-

ziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.-----

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.-----

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.-----

Art. 30 - Bilanci-----

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.-----

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo.-----

Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali. Nello stesso termine deve essere redatto e approvato il bilancio preventivo per il successivo esercizio.-----

I bilanci, con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.---

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.-----

Art. 31 -Scioglimento e liquidazione dell'associazione-----

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.-----

Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione

imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.-----

Art. 32 - Clausola compromissoria-----

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Ancona competente per la sede dell'associazione.-----

Art. 33 - Rinvio-----

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche ed integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.-----

Firmato: Roberto Campelli - Massimo Baldassari Notaio (Sigillo Notarile).-----

Certificazione di conformità di copia digitale ad originale analogico
(art.22, comma 1, D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 - art. 68-ter Legge 89/1913)

Certifico io sottoscritto Dott. MASSIMO BALDASSARI, Notaio in Jesi, con studio in Via Gramsci n.68/bis, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Ancona, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di validità fino al 7 settembre 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) che la presente copia, composta di n.16 (sedici) facciate su n.16 (sedici) fogli (incluso il presente) e contenuta in supporto informatico è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art.22 Dec. Leg.vo 82/2005 l'esibizione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, sostituisce quella dell'originale.

JESI,

22 giugno 2026

File firmato digitalmente dal Notaio Massimo Baldassari.